

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e la loro diffusione

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 06-10-2026



Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Modalità di ripresa, trasmissione e divulgazione.....	3
Art. 3 - Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute.....	5
Art. 4 - Limiti di utilizzo e diffusione delle registrazioni.....	6
Art. 5 - Titolare del trattamento, personale autorizzato e fornitori.....	7
Art. 6 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 7 - Disposizioni generali.....	8
Art. 8 - Norme di rinvio.....	9
Art. 9 - Entrata in vigore.....	9



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Guspini, nel perseguire i principi di trasparenza, buon andamento, pubblicità dell'azione amministrativa e partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa dell'Ente, disciplina con il presente regolamento le modalità di effettuazione delle riprese audiovisive e della loro trasmissione e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Le riprese audiovisive costituiscono esclusivamente uno strumento di pubblicità e trasparenza dell'attività istituzionale. La registrazione non sostituisce il verbale della seduta, redatto e approvato secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi regolamenti vigenti.

Art. 2 - Modalità di ripresa, trasmissione e divulgazione

1. L'attività di ripresa audiovisiva delle sedute consiliari è effettuata dall'Ente o da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 3. Non sono ammesse altre forme di ripresa audiovisiva delle sedute consiliari.
2. La presenza di videocamere e la successiva trasmissione delle riprese è preventivamente comunicata da parte del Presidente del Consiglio a tutti i partecipanti della seduta e portato a conoscenza del pubblico con l'affissione di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Le videocamere per la ripresa devono essere orientate in modo tale da inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale e agli altri soggetti legittimati a intervenire nel corso della seduta, evitando di norma, la ripresa del pubblico presente.
4. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle proprie competenze, può disporre la limitazione o la sospensione delle riprese quando ciò sia strettamente necessario per garantire il regolare svolgimento della seduta o la tutela dei dati personali ai



sensi della normativa vigente. Il provvedimento di limitazione o sospensione delle riprese è motivato e comunicato tempestivamente all'aula, nonché l'eventuale successiva ripresa delle registrazioni.

5. Le sospensioni della seduta, le pause dei lavori e le interruzioni disposte dal Presidente non sono oggetto di ripresa audiovisiva e comportano l'interruzione della diretta streaming. Tali periodi possono essere esclusi dalla registrazione destinata alla successiva pubblicazione e consultazione sul sito istituzionale dell'Ente.
6. Il Presidente del Consiglio dispone, prima dell'inizio della trattazione o nel corso della stessa, la sospensione della ripresa, della registrazione e della trasmissione, per il tempo strettamente necessario, quando la discussione debba proseguire in forma segreta ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale o quando possa comportare la diffusione di dati relativi alla salute o di altre informazioni personali la cui divulgazione sia vietata, non necessaria o sproporzionata rispetto alle finalità di pubblicità della seduta.
7. Analoga cautela è adottata quando siano trattati dati relativi a condanne penali e reati, informazioni riguardanti minori, persone vulnerabili, situazioni di disagio personale, familiare, economico o sociale, nonché categorie particolari di dati personali riferite a soggetti diversi dagli amministratori che intervengono nel dibattito.
8. Il Presidente richiama i componenti del Consiglio e gli altri soggetti ammessi a intervenire al rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione, evitando riferimenti nominativi e informazioni personali non indispensabili alla trattazione dell'argomento.
9. La diffusione delle riprese audiovisive effettuate dal Comune può avvenire in diretta o con un limitato differimento tecnico, attraverso il sito istituzionale e gli eventuali ulteriori canali di comunicazione istituzionale individuati dall'Amministrazione. Il differimento tecnico può essere utilizzato per il tempo strettamente necessario a consentire l'interruzione o il silenziamento della trasmissione qualora emergano contenuti la cui diffusione non sia consentita dalla normativa vigente o risulti non necessaria o sproporzionata rispetto alle finalità di pubblicità della seduta.



10. La registrazione predisposta per la consultazione pubblica è resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e sugli eventuali ulteriori canali istituzionali utilizzati dal Comune per un periodo di sei mesi dalla data della sua pubblicazione, salvo che ricorrano motivi di legge o esigenze di tutela dei diritti degli interessati che ne impongano la rimozione anticipata, totale o parziale. Decorso tale periodo, la registrazione è rimossa dalla consultazione pubblica su tutti i canali istituzionali utilizzati. Prima della pubblicazione o del mantenimento della registrazione per la consultazione *on demand*, possono essere eliminate, oscurate o silenziate le pause, le interruzioni, i tempi tecnici e le porzioni la cui diffusione non sia consentita dalla normativa vigente o risulti non necessaria o sproporzionata. L'attività di editing non deve alterare il significato degli interventi né fornire una rappresentazione fuorviante dello svolgimento della seduta. Sul sito istituzionale e sugli altri canali del Comune è resa disponibile esclusivamente la versione predisposta per la consultazione pubblica.
11. L'eventuale file integrale o master tecnico della registrazione non è destinato alla diffusione pubblica ed è conservato dal Comune soltanto per il tempo necessario alla predisposizione della versione destinata alla consultazione pubblica e alle ulteriori esigenze istituzionali specificamente individuate dall'Ente. L'eventuale conservazione ulteriore per finalità documentali, archivistiche o probatorie è effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dal Manuale di gestione documentale, dal piano di conservazione e dalla normativa applicabile, ferme restando specifiche esigenze connesse a procedimenti, richieste o contenziosi in corso.

Art. 3 - Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute

1. Le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale effettuate da soggetti diversi dal Comune sono consentite esclusivamente agli operatori dell'informazione, nell'esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni deontologiche applicabili all'attività giornalistica.
2. I giornalisti, i fotoreporter, gli operatori dell'informazione, le emittenti radiotelevisive, le testate giornalistiche e gli altri soggetti che esercitano il diritto di cronaca sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio, anche



verbalmente, prima dell'inizio della seduta, il quale, al solo fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori consiliari, può indicare prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione delle riprese, alla collocazione delle apparecchiature, agli spazi utilizzabili e ad ogni altra misura ritenuta necessaria per garantire il regolare svolgimento della seduta e il rispetto della normativa vigente.

3. In ogni caso, l'attività di ripresa non può interferire con il regolare svolgimento della seduta né arrecare disturbo ai lavori del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione delle riprese nei casi di inosservanza delle prescrizioni impartite.

Art. 4 - Limiti di utilizzo e diffusione delle registrazioni

1. È vietata la commercializzazione delle registrazioni audiovisive effettuate direttamente dal Comune nell'ambito del servizio istituzionale di ripresa delle sedute consiliari.
2. La versione della registrazione resa disponibile dal Comune per la consultazione pubblica può essere utilizzata e condivisa nel rispetto della normativa vigente. In caso di diffusione di singole parti della registrazione, l'estratto non deve essere manipolato in modo tale da alterare il significato dell'intervento o indurre in errore circa il contenuto o lo svolgimento della seduta e, ove possibile, deve essere indicato che si tratta di un estratto, con rinvio alla registrazione istituzionale finché disponibile.
3. I Consiglieri comunali possono utilizzare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, informative e di comunicazione politica, la versione della registrazione resa pubblica dal Comune. Il Comune mette loro a disposizione la registrazione integrale delle sedute consiliari, salvo che, per ragioni di tutela dei dati personali, di rispetto della normativa vigente o per altre esigenze previste dal presente Regolamento, si renda necessario procedere preventivamente a tagli, oscuramenti, silenziamenti o altre forme di esclusione di parti della registrazione. L'accesso o la messa a disposizione della registrazione integrale, anche nella versione eventualmente sottoposta a tagli, oscuramenti o silenziamenti, non costituiscono, di per sé, titolo per la sua successiva diffusione integrale o indiscriminata;



l'eventuale ulteriore diffusione costituisce un'operazione distinta, soggetta alla normativa applicabile e alla responsabilità del soggetto che la effettua.



Art. 5 - Titolare del trattamento, personale autorizzato e fornitori

1. Il Comune di Guspini in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali raccolti mediante le riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente.
2. Le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate dal personale autorizzato dal Titolare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle istruzioni impartite.
3. Qualora il servizio di ripresa, registrazione, trasmissione, hosting o gestione tecnica sia affidato a un soggetto esterno, il Comune ne qualifica il ruolo in materia di protezione dei dati personali in relazione alle attività concretamente svolte e all'effettiva determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento. Ove il soggetto tratti dati personali per conto del Comune e sulla base delle sue istruzioni, il rapporto è disciplinato mediante contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Restano distinti gli eventuali trattamenti effettuati dal fornitore per proprie finalità, rispetto ai quali dovrà essere verificata la relativa qualificazione soggettiva.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante le riprese audiovisive disciplinate dal presente regolamento è finalizzato a garantire la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale, la trasparenza dell'azione amministrativa e il diritto all'informazione.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. L'informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune e mediante avvisi affissi presso la sala consiliare.



4. Il trattamento dei dati personali, comprese la registrazione e la diffusione delle sedute pubbliche nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso alla pubblicità, alla trasparenza e alla conoscibilità dell'attività del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003, dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e del presente Regolamento. Non è richiesto il consenso degli interessati.

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese audiovisive non comportano alcuna responsabilità in capo al Comune.
2. I lavori del Consiglio Comunale non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o una rottura dell'apparecchio di ripresa audio video o del sistema di diffusione.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla disciplina comunitaria e del Codice in materia di protezione dei dati personali, e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva, ai sensi della normativa vigente.